

N. R.G. 2021/4437



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4437/2021 promossa da:

G [REDACTED] G [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), G [REDACTED] G [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), M [REDACTED] G [REDACTED] nonché, quali eredi di G [REDACTED] G [REDACTED] F [REDACTED] G [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) e A [REDACTED] E [REDACTED] H [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), anche quale responsabile genitoriale sul figlio minore G [REDACTED] G [REDACTED] A [REDACTED] [REDACTED] tutti con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

RICORRENTI

contro

SOCIETA' SEMPLICE I [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), G [REDACTED] D [REDACTED] I [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

I [REDACTED] D [REDACTED] I [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

A [REDACTED] D [REDACTED] I [REDACTED] (C.F. [REDACTED]),

RESISTENTI

C [REDACTED] V [REDACTED] quale custode giudiziario della quota caduta nella successione ereditaria di G [REDACTED] G [REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

TERZO CHIAMATO

Il Giudice dott. Busato Alessia,
a scioglimento della riserva che precede
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. gli odierni ricorrenti allegato che [REDACTED] era una società semplice che dalla costituzione era stata sempre amministrata dai soci A [REDACTED] G [REDACTED] e G [REDACTED] D [REDACTED] L [REDACTED] allegavano che in data 23 dicembre 2001 A [REDACTED] G [REDACTED] era deceduto sicché i figli G [REDACTED] G [REDACTED] G [REDACTED] M [REDACTED] G [REDACTED] e G [REDACTED] G [REDACTED] (quest'ultimo a sua volta deceduto in data 31/10/2017) gli erano subentrati affiancandosi al sig. G [REDACTED] D [REDACTED] nella compagine sociale.

Allegato di aver provato a partecipare attivamente all'amministrazione della società ogni volta scontrandosi con l'arbitrario e ingiustificato atteggiamento di chiusura del sig. G [REDACTED] D [REDACTED] I [REDACTED] allegato di aver raggiunto un accordo per lo scioglimento della società al quale il sig. D [REDACTED] I [REDACTED] non aveva dato seguito avendo invece formulato richiesta di rimborso di euro 74.000,00 a titolo di anticipo TARI senza peraltro fornire le ricevute dei versamenti, contestata la gestione della società ad opera del sig. G [REDACTED] D [REDACTED] I [REDACTED] in quanto inutile e improduttiva, rilevato l'insanabile contrasto tra i soci comprovato dalla mancata esecuzione degli accordi in merito allo scioglimento della



società, rilevato che, secondo quanto disposto dal punto 15 del verbale di assemblea del 29/12/2014 non era necessario che la dichiarazione di scioglimento fosse seguita dalla nomina di un liquidatore, ritenuta l'inapplicabilità della clausola compromissoria e, conseguentemente, la competenza della sezione specializzata in materia di impresa, chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento di [REDACTED] S.S. ai sensi dell'art. 2272 nr. 2 c.c.

Si costituivano [REDACTED] s.s. e G [REDACTED] D [REDACTED] I [REDACTED] che eccepivano l'improcedibilità della domanda per l'omessa estensione del contraddittorio nei confronti di A [REDACTED] G [REDACTED] e [REDACTED] M [REDACTED] I [REDACTED] quali eredi legittimari pretermessi di G [REDACTED] G [REDACTED] che avevano notificato alla società atto di esecuzione di sequestro giudiziario sulla quota di titolarità di G [REDACTED] G [REDACTED]

Eccepivano altresì l'improcedibilità della domanda per incompetenza funzionale della sezione specializzata in materia di impresa, chiedevano la sospensione del procedimento ex art. 295 cod. civ. sino alla definizione del giudizio avente ad oggetto l'individuazione degli eredi di G [REDACTED] G [REDACTED] e rilevavano, in ogni caso, la necessità di trattazione del procedimento con le forme ordinarie necessitando di istruzione probatoria molto complessa.

Quanto al merito allegavano che l'unico profilo di "scontro" tra alcuni soci e il sig. D [REDACTED] I [REDACTED] non costituiva un "insanabile dissidio" idoneo a paralizzare l'attività sociale segnalando altresì che il sig. D [REDACTED] I [REDACTED] aveva effettuato finanziamenti infruttiferi a favore della società per complessivi euro 223.186,00 avendo diritto a ricevere in restituzione l'importo di euro 27.420,00 quanto a G [REDACTED] G [REDACTED] di euro 33.604,50 quanto a G [REDACTED] G [REDACTED] di euro 27.420,00 quanto a M [REDACTED] M [REDACTED] G [REDACTED] e di euro 38.465,50 quanto agli eredi di G [REDACTED] G [REDACTED] formulando domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di tali importi.

Si costituiva [REDACTED] G [REDACTED] la quale, premesso che con atto del 20/10/2016 erano stati individuati, quali rappresentanti della società, oltre ai sigg. G [REDACTED] D [REDACTED] I [REDACTED] e G [REDACTED] G [REDACTED], le sigg. [REDACTED] D [REDACTED] I [REDACTED] e M [REDACTED] G [REDACTED] allegato che la società era ed è di fatto gestita da G [REDACTED] D [REDACTED] I [REDACTED] essendo tutti gli altri soci impegnati in altre attività, eccepiva il difetto di competenza del Tribunale adito alla luce dell'art. 17 dei patti sociali contenuti nell'atto notarile di trasformazione della società da società a responsabilità limitata a società semplice.

Eccepiva altresì la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti H [REDACTED] A [REDACTED] E [REDACTED] G [REDACTED] A [REDACTED] F [REDACTED] e G [REDACTED] G [REDACTED] A [REDACTED] privi della qualifica di soci della società, segnalava la necessità del litisconsorzio nei confronti di tutti i soci evidenziando che le quote sociali del defunto socio G [REDACTED] G [REDACTED] risultavano sottoposte a sequestro e custodite dal dott. C [REDACTED] al quale chiedeva fosse esteso il contraddittorio.

Contestava inoltre, nel merito, la fondatezza della domanda.

Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del custode giudiziario delle quote di G [REDACTED] G [REDACTED] questi si costituiva rimettendosi alle decisioni del Tribunale in merito allo scioglimento della società ma chiedendo, in ogni caso, che questa fossa seguita dalla nomina di un liquidatore non sussistendo i presupposti di cui allo statuto per disporre lo scioglimento della società senza procedere a tale nomina.

A [REDACTED] D [REDACTED] I [REDACTED], cui venivano regolarmente notificati ricorso e decreto di fissazione dell'udienza del 20 settembre 2021, non si costituiva.

Premesso che il resistente A [REDACTED] D [REDACTED] I [REDACTED] deve essere dichiarato contumace, la prima, tra le questioni preliminari sollevate dalle parti, che deve essere vagliata è quella che attiene alla competenza del Tribunale ordinario a fronte della clausola arbitrale di cui all'art.17 dei nuovi patti sociali contenuti nell'atto notarile di trasformazione della società da società a responsabilità limitata in società semplice. Tale clausola prevede che *"tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci*



e la società, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno risolte da un Arbitro unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui ha sede la società”.

Ritiene questo Giudice che tale clausola non possa trovare applicazione con riguardo alla decisione di scioglimento della società.

Come statuto da risalente ma non superata giurisprudenza della Suprema Corte alla cui motivazione si rinvia “*le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi; pertanto non sono compromettibili e devolvibili al giudizio di arbitri le controversie riguardanti lo scioglimento della società; tale principio si applica anche in ipotesi di società di persone, la quale costituisce, sia sul piano sostanziale che processuale, un centro autonomo di rapporti intersoggettivi diversi e distinti da quelli facenti capo ai singoli soci*” (cfr. C. Cass. 12412/2000).

Sussiste inoltre la competenza della sezione ordinaria del Tribunale in quanto alla sezione specializzata in materia di impresa non è devoluta la cognizione delle cause di scioglimento delle società semplici.

Ciò, peraltro, non incide sulla competenza in senso proprio non essendo il rapporto tra sezione ordinaria del Tribunale e sezione specializzata in materia di impresa questione che attiene alla competenza ma alla mera assegnazione interna degli affari giudiziari.

Non sussistono i presupposti per la sospensione del procedimento in attesa del definitivo accertamento degli eredi di G. [REDACTED] G. [REDACTED]

A termini di statuto né gli eredi né i chiamati all'eredità acquisiscono la qualifica di soci se non previa manifestazione di volontà degli altri soci che ad oggi non risulta effettuata. Gli interessi all'esatta liquidazione della quota degli eredi di G. [REDACTED] G. [REDACTED] comunque individuati sono inoltre adeguatamente soddisfatti dalla partecipazione al giudizio del custode della quota.

Da quanto sopra consegue che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di H. [REDACTED] Ar. [REDACTED] E. [REDACTED] G. [REDACTED] A. [REDACTED] F. [REDACTED] e G. [REDACTED] G. [REDACTED] A. [REDACTED] è fondata essendo gli eredi di G. [REDACTED] G. [REDACTED] privi della qualifica di soci della società.

Quanto al merito non pare necessaria alcuna peculiare attività istruttoria in quanto i fatti come allegati in ricorso, se anche fondati, non provano la sussistenza di un dissidio tra i soci tale da determinare l'impossibilità di funzionamento della società e, conseguentemente, l'impossibilità di raggiungere lo scopo sociale.

Si tratta infatti di contestazioni che attengono non all'impossibilità di funzionamento della società ma all'operato di uno degli amministratori, che adotterebbe scelte gestorie inopportune, e all'impossibilità di concludere un accordo volto allo scioglimento anticipato del vincolo societario. La circostanza che parte ricorrente non abbia neppure indicato le quote di partecipazione al capitale sociale dei vari soci, le maggioranze necessarie per le decisioni a termini di statuto o di legge e le eventuali decisioni che attengono al regolare svolgimento dell'attività sociale non assunte a causa del dissidio tra i soci, conforta tale conclusione.

La domanda riconvenzionale è inammissibile in quanto non connessa per titolo o per oggetto alla causa petendi del ricorso.

La parziale soccombenza reciproca autorizza la compensazione delle spese tra ricorrenti e convenuti I. [REDACTED] s.s. e G. [REDACTED] D. [REDACTED] I. [REDACTED]

La peculiarità della materia che evidenzia un effettivo contrasto tra soci, la parziale soccombenza reciproca con riguardo alla difesa I. [REDACTED] s.s. e G. [REDACTED] D. [REDACTED] I. [REDACTED] l'infondatezza di alcune delle



eccezioni preliminari con riguardo alla difesa D●L● e la sostanziale acquiescenza alla domanda di scioglimento, con riguardo alla difesa del custode giudiziario della quota sottoposta a sequestro, autorizza la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale;

spese compensate.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge.

Brescia, 1 dicembre 2021

Il Giudice
Alessia Busato

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209

